



Decreto n° 042 / Pres.

Trieste, 26 marzo 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 16/2009, ART. 3, COMMA 4 E ART. 4, COMMA 2. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE, DURATA, COMPITI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI TECNICI. INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DISPOSTA CON DGR 2265/2018.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 26/03/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 26/03/2021

Vista la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, secondo cui, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, ci si avvale di organismi tecnici composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti;

Atteso che l'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale 16/2009 dispone la costituzione degli organismi tecnici con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018 n. 2265 che ha ridefinito composizione, durata, compiti e modalità di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/2009;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 2019, n. 0208/Pres., il quale, previa deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2019 n. 2063, ha determinato la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento degli organismi tecnici di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine;

Visto il punto 6 della deliberazione 2265/2018, il quale dispone che i componenti degli organismi tecnici sono nominati con decreto del Presidente della Regione;

Visto il punto 4, lettere a) e c) della deliberazione 2265/2018, il quale dispone che gli organismi tecnici di Gorizia e di Trieste, sono composti da quattro componenti esterni, dei quali due ingegneri, un architetto e un geologo;

Visto il punto 9 della deliberazione 2265/2018, il quale dispone che le riunioni degli organismi tecnici sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti esterni, ivi compreso un componente geologo;

Attesa, pertanto, l'imprescindibilità della presenza del componente geologo, al fine di consentire la validità delle riunioni e l'operatività di ciascun organismo tecnico;

Considerato che, in particolare, la nomina di un unico componente geologo in ciascuno degli organismi tecnici di Gorizia e di Trieste, può comportare per gli stessi delle situazioni di impossibilità di operare, in caso di impedimento assoluto del suddetto componente a partecipare alle riunioni dell'organismo tecnico nel quale è nominato;

Ritenuto che la necessaria continuità di funzionamento degli organismi tecnici di Gorizia e di Trieste, possa essere comunque assicurata prevedendo per i suddetti organismi tecnici, la possibilità di sostituzione del componente geologo presso gli stessi rispettivamente nominato, qualora impossibilitato a partecipare ad una determinata seduta, con l'omologo componente geologo nominato presso l'altro organismo tecnico;

Ritenuto che la sostituzione del componente geologo debba essere consentita, oltre che in caso di assenza, in particolare nel caso di suo impedimento assoluto a partecipare ad alcuna delle attività previste per una specifica seduta dell'organismo tecnico, tenuto conto dell'Ordine del Giorno stabilito in sede di convocazione della seduta stessa;

Ritenuto che, per ragioni di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, l'eventuale intervento del geologo sostituto in caso di impedimento del componente nominato, venga richiesto e formalizzato, in relazione a ciascuna specifica seduta e in base alla causa di impedimento previamente rilevata e valutata in sede di convocazione della stessa, da parte del Presidente dell'organismo tecnico interessato alla sostituzione del componente geologo impossibilitato, sentito il Presidente dell'organismo tecnico di cui il geologo sostituto è componente;

Considerato quindi che sia opportuno, per ragioni di speditezza e continuità dell'azione amministrativa, prevedere che in sostituzione del componente geologo nominato nell'organismo tecnico di Trieste intervenga l'omologo componente dell'organismo tecnico di Gorizia e che in sostituzione del componente geologo dell'organismo tecnico di Gorizia intervenga l'omologo componente dell'organismo tecnico di Trieste;

Ritenuto pertanto, di procedere all'integrazione della disciplina prevista con deliberazione della Giunta regionale 2265/2018 stabilendo espressamente che:

- a) presso l'organismo tecnico di Gorizia, in caso di impossibilità del componente geologo a partecipare ad una seduta, in relazione a situazioni di assenza o impedimento rilevate in capo allo stesso rispetto all'Ordine del Giorno della seduta convocata, in sua sostituzione è convocato ed interviene alla seduta il geologo nominato presso l'organismo tecnico di Trieste;
- b) presso l'organismo tecnico di Trieste, in caso di impossibilità del componente geologo a partecipare ad una seduta, in relazione a situazioni di assenza o impedimento rilevate in capo allo stesso rispetto all'Ordine del Giorno della seduta convocata, in sua sostituzione è convocato ed interviene alla seduta il geologo nominato presso l'organismo tecnico di Gorizia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 427;

Decreta

1. Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di integrare la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 2265 in relazione alle modalità di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009:

- a) il componente geologo, nominato nell'organismo tecnico di Gorizia, in caso di sua impossibilità a partecipare all'attività del medesimo organismo tecnico in ragione di proprie situazioni di assenza o impedimento rilevato rispetto all'ordine del giorno della convocanda seduta, è sostituito con il componente geologo nominato nell'organismo tecnico di Trieste;
- b) il componente geologo, nominato nell'organismo tecnico di Trieste, in caso di sua impossibilità a partecipare all'attività del medesimo organismo tecnico in ragione di proprie situazioni di assenza o impedimento rilevato rispetto all'ordine del giorno della convocanda seduta, è sostituito con il componente geologo nominato nell'organismo tecnico di Gorizia.

2. La sostituzione di cui al punto 1, lettera a) è disposta e formalizzata, in relazione a ciascuna specifica seduta e in base alle situazioni di impedimento previamente rilevate e valutate, in sede di convocazione di ciascuna specifica seduta, da parte del Presidente dell'organismo tecnico di Gorizia, sentito il Presidente dell'organismo tecnico di Trieste.

3. La sostituzione di cui al punto 1, lettera b) è disposta e formalizzata, in relazione a ciascuna specifica seduta e in base alle situazioni di impedimento previamente rilevate e valutate, in sede di convocazione di ciascuna specifica seduta, da parte del Presidente dell'organismo tecnico di Trieste, sentito il Presidente dell'organismo tecnico di Gorizia.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -